

ORDINANZA N. 31

Prot. 8968 DEL 28/03/2021

Oggetto: **Sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ricadenti nell'intero territorio di Rocca di Papa nei giorni 30 e 31/03/2021.**

IL SINDACO

- Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25/02/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;
- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;



- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Preso atto dell'Ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con al quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitarie territorialmente competente;
- Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il DPCM del 02/03 2021 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 22/05/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del Decreto-Legge n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14/7/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto-Legge n. 15 del 23/02/2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19». E specificatamente le disposizioni applicabili ai territori in zona rossa di cui agli artt. 38 e segg.
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 che ha disposto l'applicazione alla Regione Lazio, per 15 giorni, delle misure di cui al capo V del DPCM del 02/03/2021, prevedendo la sospensione delle attività scolastiche in presenza fino al 29/03/2021;
- Atteso che alla luce della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 0009771 del 26/03/2021 è prevista nel Lazio la riapertura della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nei giorni 30 e 31/03/2021, decorrendo dal 01/04/2021 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le festività pasquali;
- Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e della ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 registrata a livello nazionale e che allo stato attuale sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
- Ritenuto necessario adottare ulteriori misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus a livello comunale;

- Ritenuto opportuno, in via precauzionale, prolungare ulteriormente il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per i giorni 30 e 31/03/2021 per motivi di salute pubblica, allentando la pressione epidemiologica sulla comunità scolastica e di conseguenza sull'intera cittadinanza, soprattutto in vista dell'imminente periodo di festività pasquali;
- Sentita la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari";
- Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana, che afferma che *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]"*;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del succitato art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000;
- Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio;

ORDINA

per i giorni 30 e 31/03/2021 la sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ricadenti nell'intero territorio di Rocca di Papa per i motivi di cui in premessa;

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati


- Alla Regione Lazio
- All'Ufficio Scolastico Regionale
- Alla ASL Roma 6
- Al Responsabile del Settore Socio-Culturale
- All'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari"

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.



Il Sindaco

Veronica Cimino

Firmato digitalmente da

VERONICA CIMINO

CN = CIMINO VERONICA

O = COMUNE ROCCA DI PAPA

C = IT

